



COMUNE DI MAGNAGO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

2026

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



Documenti necessari per la presentazione delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale (nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti):

- Dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale (atto principale)
- Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alle elezioni comunali (atto separato)
- Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco
- Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere Comunale
- Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune
- Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica
- Il modello del contrassegno di lista, in triplice esemplare, uno di cm 3 di diametro (per la rappresentazione sulle schede di votazione) uno di cm 10 di diametro (per la rappresentazione sul manifesto dei candidati)

- Eventuale dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero dai rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (**solo** per i partiti politici che abbiano avuto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali)
- Programma amministrativo da affiggere all'Albo Pretorio

Modalità per la presentazione della candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale

- La presentazione della candidatura alla carica di Sindaco deve essere fatta unitamente alla presentazione di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
- Ogni lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve presentare il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo
- I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
- Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
- Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
- Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura di non aver accettato candidatura in altro Comune e di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art.58 del Decreto Legislativo 267/2000 -
- Ogni lista deve contenere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere **(12)** e non inferiore ai tre quarti **(9)**. (LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI E' STATA INTRODOTTA CON ART. 2, COMMA 184, L. 191/2009 E DALL'ART. 16, COMMA 17, D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, e modificato dall'art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56.)

Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati

- La lista dei candidati va presentata con dichiarazione scritta su appositi moduli, riportanti il contrassegno di lista, con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita dei candidati. **La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da non meno di 60 e da non più di 120 elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di MAGNAGO.**
- Le sottoscrizioni, autenticate ai sensi di legge, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Dei sottoscrittori vanno indicati cognome, nome (per le donne coniugate o vedove aggiungere anche il cognome del marito), luogo, data di nascita ed iscrizione nelle liste elettorali del Comune.
- **Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, sotto pena di gravi sanzioni.**
- I candidati non possono figurare tra i presentatori della lista e, pertanto, le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.

- La firma dei sottoscrittori ai sensi dell'art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53, modificato dalla Legge 28/04/1998, n. 130 e dalla Legge n. 120 del 30/04/1999 può essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente e vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale e provinciale, funzionario incaricato dal sindaco e dal presidente della provincia, consigliere comunale e provinciale che abbiano comunicato la loro disponibilità rispettivamente al Sindaco e al Presidente della Provincia.
- L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'art.21, comma 2, del DPR 28 dicembre 2000, n.445
- I Pubblici ufficiali, ai quali è attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.
- Nei Comuni con popolazione sino ai 15.000 abitanti è prevista la facoltà di indicazione dei delegati di lista, ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio e della designazione dei rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (art. 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, ed art. 16, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53). Nulla vieta che i delegati siano scelti tra persone che non risultano tra i presentatori.

Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.

- Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale. La stessa deve contenere esplicita dichiarazione che il candidato non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n.267/2000 (condanne e provvedimenti penali ostativi alla candidatura). La dichiarazione deve essere firmata dal candidato ed autenticata.
- Nessuno candidato alla carica di consigliere comunale può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei presentatori delle liste dei candidati

- I sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di MAGNAGO .
- Ad ogni lista di candidati devono essere allegati i certificati attestanti l'iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.

Certificati attestanti che i candidati sono elettori

- All'atto di presentazione delle candidature devono essere presentati i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
- I cittadini dell'Unione europea che non sono ancora iscritti nella lista aggiunta, devono

dichiarare di avere presentato domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art.3, comma 1 del D.L.197/96 (non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)

Dichiarazione per conto di partito o gruppo politico già presente in Parlamento

- Nel caso che le candidature e le liste dei candidati siano contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o gruppo politico già presente anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, va presentata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale

- Il candidato alla carica di sindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno.
- Affinché il contrassegno non sia ruscato dalla Commissione Elettorale Circondariale, si deve evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici già presenti in Parlamento.
- E' vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa
- Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.
- Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti e sulle schede di votazione si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su cartoncino bianco, patinato e lucido, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, si avrà l'immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno prescelto.

Programma amministrativo

- Ciascuna lista unitamente alla presentazione dei candidati alla carica di consigliere e del candidato alla carica di sindaco dovrà presentare il programma amministrativo che va reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio.
- Essendo prevista la pubblicazione dei candidati e dei loro programmi sul sito internet del Comune, si richiede di consegnare una copia del programma in formato elettronico

all'atto della presentazione delle liste dei candidati.

Esenzione dalle imposte di bollo

- Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- La presentazione delle candidature deve essere fatta presso **l'UFFICIO ELETTORALE DEL COMUNE DI MAGNAGO – PIAZZA ITALIA N. 1.**
- La presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista
- **La presentazione delle candidature con i relativi allegati deve essere effettuata dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del 24 aprile 2026 e dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 25 aprile 2026.**
- L'Ufficio elettorale resterà aperto ininterrottamente durante il periodo sopra menzionato.
- Il Segretario Comunale per ogni lista depositata, rilascia una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati e provvede nel più breve tempo possibile a trasmettere la stessa con tutti gli atti e i documenti presentati alla Commissione Elettorale Circondariale di LEGNANO.
- La Commissione Elettorale Circondariale, al termine delle proprie operazioni, procede all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio. I contrassegni delle liste verranno quindi riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultato dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione o di ammissione.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

1. Carattere facoltativo delle designazioni

- La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata (art. 16, comma 3, della Legge 21 marzo 1990, n. 53).
- La designazione viene effettuata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

2. Modalità di presentazione

- La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata
- Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti di seggio, è

preferibile che vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti, ma niente vieta di presentare un'unica designazione per ciascuna delle sezione del Comune

- Le designazioni, per ciascuna sezione, possono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.
- Le designazioni dei rappresentanti effettuate dai delegati di lista per il primo turno di votazione si intendono confermate anche per l'eventuale turno di ballottaggio. Resta tuttavia la facoltà per i delegati di designare nuovi delegati per il turno di ballottaggio, in sostituzione di quelli già nominati o perché non nominati in occasione del primo turno di voto.

3. Organi cui va diretta la designazione dei rappresentanti di lista - Termini

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici Elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito **ed in particolare per i Comuni sino a 15.000 abitanti:**

- Al Segretario del Comune, entro venerdì 22 maggio 2026 precedente la votazione
- Direttamente al Presidente del seggio, il sabato pomeriggio (23 maggio 2026) durante le operazioni preliminari alla votazione, oppure la domenica mattina (24 maggio 2026) purché il Rappresentante si presenti prima dell'inizio della votazione

4. Requisiti dei rappresentanti di lista.

- Devono essere elettori del Comune
- Un delegato può designare se stesso quale rappresentante
- Non possono ricoprire tale ruolo le forze dell'Ordine in servizio e i candidati di lista